REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1985

relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/85 [2], e in particolare gli articoli 9 e 19,

considerando che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1224/80 e nell'intento di uniformare l'applicazione della tariffa doganale comune, occorre stabilire regole e criteri comuni riguardanti i tassi di cambio da applicare nella determinazione del valore in dogana ;

considerando che il tasso di cambio da applicare deve riflettere quanto più possibile il valore corrente della moneta in questione al momento della determinazione del valore in dogana ;

considerando che, per semplificare il compito dei dichiaranti e dei servizi doganali, è auspicabile che tali tassi di cambio siano applicati per periodi determinati ; che conviene tener conto della procedura secondo la quale la dichiarazione per l'immissione in libera pratica possa essere depositata diversi giorni prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci ;

considerando che il ricorso a un tasso di cambio settimanale succettibile di essere rettificato qualora i tassi di cambio siano oggetto di fluttuazioni importanti risponde a queste esigenze ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 stabilisce talune disposizioni da applicare per effettuare la conversione delle monete i cui tassi di cambio non sono stati pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del medesimo articolo ;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di determinare la procedura da applicare alle monete i cui tassi di cambio non sono abitualmente pubblicati, purché i tassi di cambio utilizzati per la conversione di tali monete riflettino quanto più possibile i valori correnti delle monete in questione nelle transazioni commerciali, espressi nella moneta dello Stato membro considerato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, l'espressione

a) « tasso constatato » indica

— l'ultimo tasso di cambio di vendita constatato nelle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro interessato, ovvero

— qualsiasi altro tasso di cambio così constatato e designato dallo Stato membro in quanto « tasso constatato », purché rifletta quanto più possibile il valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali ;

b) « pubblicato » significa portato a conoscenza del pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato ;

c) « moneta » indica ogni unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra le autorità monetarie o sul mercato internazionale.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80, quando gli elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare detto valore espresso nella moneta dello Stato membro interessato, è il tasso constatato ogni mercoledì e debitamente pubblicato il medesimo giorno o il giorno successivo.

2. Il tasso constatato ogni mercoledì si applica durante i sette giorni che decorrono dal mercoledì della prima settimana successiva, purché non sia sostituito da un nuovo tasso stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4.

[1] GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.

3. Qualora un tasso di cambio non venga constatato un mercoledì ovvero venga constatato ma non pubblicato il giorno stesso o il giorno successivo, si considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso di cambio constatato e pubblicato per la moneta in questione nei quattordici giorni precedenti.

Articolo 3

Qualora un tasso di cambio non possa essere stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, il tasso di cambio da applicare ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80 è stabilito dallo Stato membro interessato e riflette quanto più possibile il valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta di detto Stato membro.

Articolo 4

1. Qualora un tasso di cambio constatato un lunedì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo differisca del 5 % o più dal tasso fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 onde essere applicato il mercoledì seguente, esso sostituisce il tasso precendentemente fissato e si applica a decorrere da detto mercoledì come tasso da applicare ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80.

2. Qualora un tasso di cambio constatato il mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo differisca del 5 % o più dal tasso da applicare conformemente alle disposizioni del presente regolamento, esso sostituisce l'ultimo tasso ed entrerà in vigore il venerdì seguente come tasso da applicare ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80. Tale tasso di sostituzione resta in vigore fino al martedì compreso della settimana seguente.

3. Qualora in uno Stato membro un tasso di cambio non è constatato un lunedì o mercoledì o se il tasso è constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, il tasso constatato ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in detto Stato membro è quello più recente constatato e pubblicato prima di quel lunedì o mercoledì.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1985.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1985.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente